

Modulo di sistema per pompe di calore

Regolamento installatore

PDCMODULOSISTEMA 
POMPE DI CALORE EFFICIENTI CON SISTEMA

Versione 16.01.2014

revisionato al 1.3.17 (punto 4.1)

revisionato al 12.10.17 (punto 5)

Patrocinatori:



Contenuto

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1 | Preambolo | 3 |
| 2 | Fondamenta | |
| 2.1 | Obiettivi | |
| 2.2 | Campo di applicazione | |
| 3 | Responsabilità | |
| 3.1 | Gestione | |
| 3.2 | Ente certificatore | |
| 4 | Premesse per la certificazione degli impianti | |
| 4.1 | Richiedente | |
| 4.2 | Condizioni | |
| 4.3 | Procedura | |
| 5 | Tariffe | |
| 6 | Controllo esecutivo | |
| 7 | Sanzioni | 4 |
| 8 | Possibilità di ricorso | 5 |
| 9 | Responsabilità | 5 |
| 10 | Obbligo di riservatezza | |
| 11 | Disposizioni finali | 5 |
| 12 | Legge applicabile e giurisdizione | 6 |

Allegato A: Capitolato d'oneri per PdC-modulo di sistema

Allegato B: Garanzia di prestazione APP per PdC-modulo di sistema

Tutte le indicazioni al maschile, femminile o formali, sono da intendersi neutre e parificate in egual misura a uomini e donne.

1 Preambolo

Il modulo di sistema per pompe di calore (PdC-modulo di sistema) è uno standard per la progettazione e l'esecuzione di impianti con una pompa di calore. È stato sviluppato in collaborazione con le più importanti associazioni di categoria.

La ditta installatrice impiega dei moduli di sistema (hardware) certificati APP dai fornitori ed esegue impianti secondo il capitolato d'onori del PdC-modulo di sistema.

2 Basi

2.1 Obiettivo

Il PdC-modulo di sistema assicura che impianti a pompa di calore lavorano con la migliore efficienza energetica possibile. Inoltre il PdC-modulo di sistema regola le procedure e le responsabilità della progettazione, esecuzione e messa in funzione degli impianti.

2.2 Campo di applicazione

Il PdC-modulo di sistema è valido per pompe di calore impiegate per il riscaldamento di locali e per la produzione di acqua calda sanitaria di impianti con una potenza termica fino a ca. 15 kW.

3 Responsabilità

3.1 Gestione

La gestione è composta dalla Associazione professionale svizzera delle pompe di calore (APP), suis-setec, ImmoClima e la SITC. Ciascuna delle società/associazioni nomina 1 membro di comitato, responsabile per i seguenti compiti:

- rilascia il regolamento per il modulo di sistema pompe di calore
- adotta eventuali adeguamenti del regolamento
- determina il centro competente per la certificazione degli impianti
- è commissione di ricorso

3.2 Ente certificatore

L'ente di certificazione è collegato all'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

La quale è responsabile di:

- la verifica delle documentazioni inviate
- l'emissione dei certificati d'impianto
- l'esecuzione di controlli casuali sul campo
- le sanzioni
- reporting finanziario annuale

4 Premesse per la certificazione degli impianti

4.1 Richiedente

Le richieste possono essere inoltrate da ditte installatrici con sede in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

4.2 Condizioni

Con l'installazione di un modulo di sistema per pompe di calore, la ditta installatrice si impegna a rispettare il presente Regolamento ed il Capitolato d'onori (requisiti del modulo di sistema per pompe di calore, parte installatore).

La ditta installatrice possiede le conoscenze professionali necessarie e una infrastruttura confacente.

4.3 Procedura

La ditta installatrice dopo aver effettuato la messa in funzione ed aver terminato l'impianto, inoltra all'ente di certificazione i seguenti documenti:

- Garanzia di prestazioni APP per modulo di sistema pompe di calore
- Protocollo di messa in funzione della ditta installatrice
- Protocollo di messa in funzione fabbricante/fornitore

Documenti incompleti non verranno considerati.

L'ente di certificazione esamina la documentazione entro un mese.

Se la documentazione inoltrata rispecchia il regolamento ed il capitolato d'onori, il proprietario dell'impianto riceverà un certificato e la ditta installatrice una copia di esso.

5 Tariffe

I costi per la certificazione degli impianti sono di CHF 350.- + IVA. Costi supplementari causati da una documentazione incompleta vengo fatturati alla ditta installatrice.

6 Controllo esecutivo

L'ente di certificazione è obbligato a effettuare dei controlli a campione. Verranno controllate la conformità dell'impianto con il modello certificato e l'installazione.

I controlli a campione vengono effettuati indipendentemente dalla ditta installatrice e dal fornitore del prodotto.

Discrepanze non tollerabili verranno sanzionate secondo il paragrafo 7.

7 Sanzioni

Se un richiedente infrange questo regolamento e/o gli allegati correlati, l'ente di certificazione informa il comitato di gestione e può sanzionare come segue (cumulativo):

- a) Ammonimento scritto alla ditta installatrice con l'obbligo di porre rimedio alle carenze entro 60 giorni senza conseguenze economiche per il proprietario dell'impianto
- b) Spese procedurali per porre rimedio alle carenze
- c) Informazione al fornitore del prodotto
- d) Informazione all'ente finanziatore di sussidi, se vengono erogati

- e) In caso estremo: la ditta installatrice viene radiata dalla banca dati della APP „Installatore qualificato per l’installazione di PdC-moduli di sistema“

8 Possibilità di ricorso

Le decisioni dell’ente di certificazione possono essere contestate alla „Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS, z.H. des Ausschusses, Steinerstrasse 37, 3006 Bern“ entro 30 giorni con una motivazione scritta.

L’ente di certificazione prende posizione con il comitato.

Il comitato della gestione decide definitivamente e informa il ricorrente per iscritto.

9 Responsabilità

Questo regolamento rappresenta unicamente un aiuto all’orientamento. L’applicazione di questa informazione non autorizza a fruitori o a terzi un diritto di indennizzo.

10 Obbligo di riservatezza

Le informazioni, salvo quelle di dominio generale, scambiate tra il richiedente e l’ente di certificazione durante la fase di certificazione, sono strettamente confidenziali

I dati indicati sul formulario di richiesta sono esclusi dall’obbligo di riservatezza.

11 Disposizioni finali

Il comitato della gestione si riserva il diritto di adattare questo regolamento, i relativi allegati, gli standard, i metodi e le condizioni delle prove, a delle nuove situazioni e sviluppi nel campo energetico, economico e ambientale. Le modifiche del regolamento e relativi allegati devono essere approvati dalla gestione

Per la validità del regolamento in vigore fa stato il momento in cui viene inoltrata la richiesta valida e completa.

Modifiche a questo regolamento necessitano della forma scritta.

Qualora parti di questo regolamento non fossero più attuali, questo non pregiudica la validità delle normative esistenti.

12 Legge applicabile e giurisdizione

Questo regolamento è soggetto al diritto svizzero sostanziale. Foro giuridico unico è la sede della APP.

Berna,

I membri di comitato dei patrocinatori:

Stephan Peterhans

Konrad Imbach

Robert Diana

Milton Generelli

APP

ImmoClima

suissetec

SITC